

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 26- del 12.04.2016

OGGETTO: SPESOMETRO CONTRIBUENTI MENSILI: PROROGA AL 20 APRILE 2016

Con un Comunicato Stampa dell'8 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato *in extremis* che, mediante un provvedimento in corso di pubblicazione, saranno ritenuti validi gli invii dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. "Spesometro") relativi al 2015, effettuati **entro il prossimo 20 aprile 2016**, da parte dei contribuenti IVA mensili, concedendo in tal modo una proroga alla scadenza originaria dell'11 aprile (in quanto il 10 aprile quest'anno è caduto di domenica).

Il nuovo termine viene così a coincidere con quello stabilito per gli altri contribuenti IVA (tra cui i contribuenti trimestrali) tenuti alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, fissato al 20 aprile di ogni anno dal Provvedimento del 2 agosto 2013.

L'Agenzia spiega che le ragioni del differimento risiedono nell'esigenza di andare incontro alle difficoltà tecniche rappresentate dai soggetti interessati da questo adempimento.

Con l'occasione, si ricorda che, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 49798 del 6 aprile 2016 (anticipato con Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2016), per l'anno 2015 sono state emanate alcune semplificazioni a favore dei seguenti soggetti:

- sono state esonerati dall'obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, L. 196/2009, sia le amministrazioni autonome, nell'ottica di una progressiva riduzione degli adempimenti di natura tributaria, finalizzata a non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, già coinvolti nelle procedure della fattura elettronica e dello *split payment*;
- i commercianti al dettaglio di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 sono stati esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA, al fine di non aggravare eccessivamente di adempimenti tale categoria di soggetti;
- gli operatori turistici di cui all'art. 74ter del D.P.R. n. 633/1972 sono stati esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA, con il medesimo obiettivo di alleggerimento degli adempimenti in capo a tale categoria di contribuenti.

Invece, nulla cambia per gli altri soggetti, i quali sono tenuti a comunicare tutte le operazioni attive e passive:

- con emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
- senza emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a euro 3.600,00, al lordo dell'IVA.

Dunque, per tali soggetti rientrano nell'obbligo di comunicazione anche **le operazioni per le quali essi hanno emesso o ricevuto fatture elettroniche (nei rapporti con enti pubblici o privati), nonché le operazioni attive soggette al regime dello *split payment*** ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti degli enti pubblici.

Oltre a ciò, in base all'art. 1, co. 953, della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) – che ha modificato l'art. 21, co. 1-quater, D.L. 78/2010, istitutivo dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA - in via sperimentale, per l'anno 2016, il predetto obbligo comunicativo "è escluso per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera sanitaria".

Nonostante l'ambigua formulazione normativa, l'orientamento prevalente è quello di ritenere che tale esclusione riguardi le operazioni inerenti alle spese sanitarie relative al 2015, che sarebbero da comunicare mediante lo Spesometro da inviare nel 2016, come implicitamente confermato anche dal Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2016, il quale fa riferimento alle semplificazioni del modello relativo al 2015.

Un'ulteriore novità attinente al modello di comunicazione riguarda il **differimento al 20 settembre 2016** del termine per l'invio della comunicazione delle operazioni, relative al 2015, effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi Black list, compresi nelle liste di cui al D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Tale proroga - che è stata anticipata con Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 e formalizzata nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 45144 del 25 marzo 2016 - ha lo scopo di permettere ai contribuenti di adeguare i software necessari per l'invio dei dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, nei confronti di soggetti localizzati nei suddetti Stati a fiscalità privilegiata, considerando che ad oggi mancano ancora istruzioni precise per la compilazione del modello sul punto e sussistono difficoltà tecniche di funzionamento dei gestionali.

Lo slittamento del termine per la comunicazione delle operazioni "Black list", da effettuarsi utilizzando il quadro BL del modello polivalente, riguarda pertanto tutti i contribuenti IVA, siano essi mensili o trimestrali.

Si ricorda che, in virtù delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 175/2014:

- i dati delle operazioni intercorse con i Paesi Black list devono essere forniti con cadenza annuale (in luogo delle precedenti periodicità di invio mensili o trimestrali),

l'obbligo di comunicazione ricorre solo al superamento della soglia di euro 10.000,00, riferita al valore complessivo annuale di tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'anno (e registrate nei registri IVA) con operatori situati negli Stati Black list. In sostanza, i contribuenti IVA sono esonerati all'obbligo di comunicazione delle operazioni "Black list", qualora l'importo complessivo annuale del 2015, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con controparti Black list, non ecceda la soglia di euro 10.000,00.